



Proposta di legge recante: "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato"

I Consiglieri Regionali

F.to Filippo Mancuso

F.to Valeria Fedele

Proposta di legge recante: “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato”

Relazione descrittiva

“Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute.” Questo afferma la Direttiva 29/2012/UE Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime.

È importante dare una risposta sociale alla sofferenza della vittima indipendentemente dal reato che l’ha vista coinvolta, riconoscere la rilevanza sociale del proprio dolore e fornire l’adeguato sostegno da parte della società lungo il percorso di elaborazione della propria esperienza di vittimizzazione, ossia di riparazione delle conseguenze negative, perdite, danni, lesioni di natura materiale, fisica o psicologica, che ne rappresentano l’esito.

La vittima necessita di essere protetta. Oggi diventa prioritaria la necessità di superare sistemi di attenzione alla vittima prevalentemente delegati all’autorganizzazione delle vittime. L’attenzione alla vittima non può rimanere “l’area di nessuno” dove l’unica risposta in essere sia data da azioni più o meno organizzate di “*self help*” predisposte da chi ha vissuto la stessa esperienza direttamente, o come familiare. Deve invece divenire un territorio presidiato dalla comunità e dalle istituzioni.

La sensazione di non essere protetti, l’assenza di risposte alle conseguenze personali e sociali derivanti dal reato, generano un allentamento del legame sociale e della fiducia nelle istituzioni, producono isolamento e spesso degenerano in seri problemi di salute fisica e mentale, con ripercussioni per la qualità della vita della persona e della comunità, oltre i costi economici per l’intervento dei servizi socio-sanitari.

Di conseguenza, si rende necessario introdurre una figura istituzionale che si renda interprete delle istanze delle vittime di reato ponendosi in posizione imparziale affinché alle stesse vengano riconosciute una compiuta tutela, un’assistenza di lungo periodo e una tempestiva valutazione individuale per definire le precipue esigenze di protezione e individuare le misure più idonee. Un organo ad hoc che promuova i loro diritti, che promuova una stretta collaborazione con le agenzie del territorio, con la magistratura, con gli altri organi di garanzia; che sostenga una formazione specifica per le forze dell’ordine e la polizia locale, affinché non si generino effetti di vittimizzazione secondaria, per sensibilizzare i servizi sociali e sanitari del territorio, affinché alle vittime venga riconosciuto il diritto all’ascolto e all’intervento di cura.

Come è noto il legislatore regionale con la legge regionale n. 1/2018 ha istituito il Garante regionale delle persone detenute o private della libertà personale, un organo che tutela i diritti delle persone che commettono reati; si ritiene pertanto ragionevole ed equo proporre una figura a cui possano rivolgersi le vittime di reato, in una logica non antagonista ma complementare, affinché nella nostra Regione possa portare ad unità il percorso avviato in una prospettiva di protezione e di tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte nel reato.

Ciò premesso con la presente proposta di legge si stabiliscono le funzioni del Garante, si introduce la definizione di vittima, si definiscono i compiti del Garante, i criteri di nomina e le cause di incompatibilità, si promuove la collaborazione delle agenzie già attive nel territorio anche attraverso rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato.

Relazione tecnico-finanziaria

Le spese previste dalla presente proposta di legge riguardano la struttura organizzativa (art. 5) e il trattamento economico del Garante (articolo 7).

Le risorse finanziarie impiegate per il trattamento indennitario, intendono contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione anche all'incompatibilità per il Garante di svolgere, durante il mandato, attività in conflitto d'interessi ed in relazione, pure, allo svolgimento dell'incarico istituzionale sull'intero territorio calabrese, attesa l'ampia diffusione sul territorio di vittime di varie tipologie di reato.

La presente proposta di legge prevede un impegno di spesa per il 2022 della somma di € 8.891,00, e di € 25.564,00 per il 2023 e 2024, alla cui copertura si provvede mediante prelievo delle risorse allocate sul Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A)", che prevede la necessaria disponibilità, e contestuale imputazione della suddetta somma al Programma U.01.01, capitolo U1101010702 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale - organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione"

Per gli anni successivi al 2024, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tab. 1 Copertura finanziaria:

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Articolo 1	Finalità e istituzione. Norma ordinamentale. Assenza di oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00
Articolo 2	Individua i beneficiari degli interventi. Norma ordinamentale. Assenza di oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00
Articolo 3	Declina le funzioni del Garante. Norma ordinamentale. Assenza di oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00
Articolo 4	Disciplina l'elezione, requisiti, durata in carica, incompatibilità e revoca. Norma ordinamentale. Assenza di oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00
Articolo 5	Disciplina la struttura organizzativa e il funzionamento.	C	A	2.500 € per il 2022 e 10.000 € a regime
Articolo 6	Disciplina la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato Norma ordinamentale. Assenza di oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00
Articolo 7	Trattamento economico	C	A	€ 6.391,00 per il 2022 € 25.564,00 per 2023,2024
Articolo 8	Prevede la clausola valutativa. Norma ordinamentale. Assenza di oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00
Articolo 9	Disposizioni finanziarie	//	//	0,00
Articolo 10	Disciplina l'entrata in vigore Norma ordinamentale. Assenza di oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, disciplina l'organizzazione e il funzionamento. L'assenza di oneri è dovuta al ricorso alla dotazione strumentale e ai locali messi a disposizione del Consiglio regionale e alle risorse umane, presenti presso la struttura stessa, avvalendosi del personale di ruolo del Consiglio regionale, al quale non spetta nessuna indennità aggiuntiva, analogamente a quanto avviene per il Garante dei detenuti della Regione Calabria.

Per gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 3 si è posto un limite massimo alle spese generali di funzionamento del Garante. Ai fini della quantificazione, si è assunto come parametro di riferimento la somma impegnata per il Garante regionale dei diritti delle persone detenute della Regione Calabria per lo svolgimento di attività similari; pertanto, il corrispettivo è stato definito sulla base delle caratteristiche professionali e della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, un corrispettivo a giornata, stabilito nei limiti dei tetti massimi indicati dalla Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009: 4% del valore dei fondi assegnati. Il valore dei fondi assegnati è pari a 10.000,00 euro. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 5, comma 3 è pari a 2.500,00 euro per i tre mesi dell'anno 2022 e a 10.000,00 euro per ogni anno successivo.

Per gli oneri di cui all'articolo 7 "Trattamento economico" riferiti all' indennità di funzione, la quantificazione annua degli stessi è pari a 3.875,00 euro per il 2022 (3 mesi) e € 15.500,00 per il 2023 e 2024, atteso che si rimanda al trattamento previsto per il Difensore civico di cui all'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985 percepisce una indennità mensile lorda pari al 25% dell'indennità mensile lorda percepita dai consiglieri regionali, calcolata per 12 mensilità che è il numero massimo delle indennità lorde che potranno essere percepite annualmente. Inoltre, lo stesso trattamento è previsto per il Garante dell'Infanzia di cui al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 28/2004.

Al Garante dell'infanzia e l'adolescenza nel Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018, allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 nel cap. 5 - Ar. 2- Sub. 352 sono destinati fondi per l'indennità pari a € 15.500,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 2016 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016 - 2018.

Per gli oneri relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari a 2.516 per il 2022 (3 mesi) e 10.064,00 per il 2023 e il 2024, relativo al Trattamento economico di missione previsto per il difensore civico che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Del. UP 66/2013 e che al capitolo di bilancio del consiglio regionale per l'anno 2016 nella parte relativa alle uscite Parte I - Uscite - Titolo: I - Spese correnti - capitolo 1 Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali ... (L.R. 3/1996 e ss. mm. e ii.) Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018, allegato alla Deliberazione Consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 cap. 1 - articolo 2 - sub 20 "Indennità per missioni - Delibera U.P. 66/2013" la somma prevista per competenza è pari a euro 312.000,00, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere sarebbe pari a euro 10.064,00,00, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Garante, dovrebbe essere non superiore ad € 10.064,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83/2016 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018

Pertanto, il totale da inserire come posta in bilancio è pari a € 8.891, per l'anno 2022 (3 mensilità) ed € 25.564,00 per il 2023 e 2024. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalla legge di stabilità regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A)"	- 8.891,00 €	- 25.564,00 €	- 25.564,00 €
Programma U.01.01, capitolo U1101010702 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale - organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione"	8.891,00 €	25.564,00 €	25.564,00 €

Proposta di legge recante: “istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato”

Art. 1

(Finalità e istituzione)

1. La Regione, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2

(Beneficiari degli interventi)

1. Il Garante opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di reati previsti dal Codice penale commessi nel territorio nazionale.
2. Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

Art. 3

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, e in particolare alle vittime vulnerabili di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale;
- b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, sul territorio calabrese, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime, nonché i diversi soggetti che, sul tema del sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di sensibilizzazione, formazione, educazione, mediazione penale e giustizia riparativa;
- c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
- d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
- e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;
- f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
- g) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

h) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

i) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende sanitarie provinciali, le istituzioni scolastiche, la magistratura ordinaria e minorile, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;

k) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;

l) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento alla legge regionale 12 novembre 2004, n.28 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), alla legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Garante regionale delle persone detenute e prevenzione), alla legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)

3. Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti ed istituzioni, tra i quali gli ordini professionali, e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le altre autorità di garanzia e con l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere istituito con legge regionale 23 novembre 2016, n.38.

Art. 4

(Elezione, requisiti, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.

2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.

4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro trenta giorni

dalla pubblicazione della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.

5. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore.

6. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.

7. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.

8. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

9. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 2.

Art. 5

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante regionale provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante regionale e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi altresì della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, previa intesa con i comuni, con la Città metropolitana di Reggio Calabria e con le province calabresi.

Art. 6

(Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato)

1. Entro due anni dall'istituzione della figura del Garante, è istituita, con il supporto della struttura organizzativa di cui all'articolo 5 e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi, istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato.

2. Il Garante, nell'elaborazione delle linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
- b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
- c) criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURC).

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 8.891,00 per l'esercizio finanziario 2022 e nel limite massimo di euro 25.564,00 per gli esercizi 2023 e 2024, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022 - 2024, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022 - 2024, con prelievo dal Programma 20.03 "Altri Fondi" e allocazione al Programma U.01.01 "Organi istituzionali" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di stabilità regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.